

stretti collaboratori del Presidente Bush, divisi, come sempre, fra « falchi » e « colombe »;

appare evidente che la ricostruzione, intesa come affare, agli occhi per popolo iracheno e della comunità internazionale apparirebbe come una conferma di una politica di tipo neo-coloniale da parte degli Stati Uniti d'America e confermerebbe l'esclusione definitiva dell'Onu, già peraltro mortificata dall'iniziativa militare avviata senza il suo consenso preventivo —:

quali iniziative diplomatiche intenda assumere per far sentire agli alleati americani la voce delle Nazioni europee amiche che ritengono indispensabile un ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella fase della ricostruzione, ritenendo al contrario pernicioso l'ipotesi di una ricostruzione « divisa » fra Stati Uniti d'America e Gran Bretagna la cui chiave di lettura non potrebbe essere quella di una impropria spartizione di un « bottino di guerra ».

(4-05967)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

nel comune di Roma in via di Salone 245, è situato lo stabilimento chimico industriale Engelhard su una superficie di circa 45.000 metri quadri, uno dei tanti sparsi in tutto il mondo, dove lavorano 240 dipendenti di cui 110 operai;

tale stabilimento di Roma opera ormai da molti decenni ed è conosciuto in zona come « La fabbrica dell'oro » per la sua attività originaria di industria galvanica. Nel corso degli anni questa produzione è diventata marginale lasciando spa-

zio a quella dei catalizzatori chimici che oggi rappresenta la principale attività dell'azienda;

la produzione di catalizzatori, come tale, comporta rischi calcolati in quanto i processi chimici vengono realizzati in condizioni controllate. Inoltre l'azienda ha già fatto importanti investimenti per migliorare questi impianti di produzione sia sotto il profilo funzionale sia ambientale. In ogni caso trattasi sempre di una azienda chimica che utilizza i gorgogliatori di lavaggio, le cui acque, anche se parzialmente depurate, vengono versate nel fiume Aniene e quindi nel Tevere già molto inquinati (vedi recente moria di pesci);

i catalizzatori sono prodotti chimici composti da due importanti elementi: il primo, il substrato, speso carbone o allumina, che ha un forte potere adsorbente ed il secondo, il principio attivo, che è rappresentato da metalli nobili come il palladio, il platino, l'iridio, il rodio, il renio e l'osmio che sono metalli costosissimi. Questi catalizzatori vengono utilizzati normalmente per accelerare una vasta gamma di reazioni chimiche permettendo di operare sui processi reattivi in condizioni meno spinte di temperatura e pressione. Per questi motivi sono indispensabili per circa 500 aziende chimiche che la Engelhard fornisce in tutto il mondo. Purtroppo però la loro efficacia si riduce con l'uso e per questo devono essere periodicamente sostituiti. Qui nasce il problema dei « catalizzatori esausti » che rappresentano scorie produttive ad alto potenziale di tossicità in quanto, durante il processo reattivo, il carbone ha adsorbito svariate sostanze chimiche, in parte come reagenti ed in parte come prodotti delle reazioni secondarie non facilmente identificabili. Questa sorta di « melma tossica » ha però un elevato valore economico in quanto contiene i metalli preziosi. Da qui la convenienza a recuperarli attraverso il processo più semplice ed economico: la pirolisi e la termodistruzione delle sostanze chimiche;

la Engelhard, nello stabilimento di Roma, dispone di un impianto termico per il recupero dei metalli preziosi dai catalizzatori esausti. Questo procedimento si articola in tre fasi. La prima consiste nel travaso degli esausti dai fusti in apposite vasche d'acciaio. In questa fase vengono liberate nell'aria le sostanze gassose ed i solventi volatili. Nella seconda fase le vasche con gli esausti, vengono immerse nei combustori che generano una temperatura di 400-500 gradi centigradi. A queste temperature alcune sostanze, comprese quelle tossiche, passano allo stato gassoso, molte altre invece reagiscono tra loro creando nuove sostanze di cui alcune molto tossiche come la diossina, che si genera facilmente in presenza di cloro. Nella terza fase i prodotti della combustione vengono convogliati in un post-combustore dove si raggiunge la temperatura di circa 1.200 gradi. A questa temperatura le sostanze organiche vengono normalmente rese innocue e quindi liberate nell'aria attraverso il camino. Purtroppo però può accadere molto spesso, e soprattutto negli ultimi tempi, che il post-combustore si blocchi o non riesca a smaltire il carico di esausti al quale è sottoposto. In questo caso le sostanze inquinanti emesse dal primo combustore si riverserebbero nell'aria, inquinandola drammaticamente;

i cittadini di Case Rosse, Settecamini e Setteville sono costretti ormai continuamente a chiudersi in casa per la presenza nell'aria di sostanze maleodoranti e/o irritanti per le prime vie respiratorie, provenienti dallo stabilimento Engelhard. Ciò rappresenta la conferma che gli impianti di combustione, ed in particolare il post-combustore, sono ormai obsoleti e quindi non più idonei sotto il profilo della sicurezza ambientale;

nella zona è stato riscontrato un aumento preoccupante di patologie respiratorie, dermatologiche e soprattutto di natura tumorale che suscitano un giustificato allarme tra i residenti che non hanno esitato a chiedere più volte inutilmente alle autorità competenti una indagine epidemiologica sul quartiere di Case

Rosse e via di Salone per ricoveri e decessi dovuti a tumore;

oltre all'inquinamento ambientale perdurante nel tempo dovuto alla continua emissione nell'aria di sostanze chimiche, incombe il grave pericolo di un inquinamento di vaste proporzioni dovuto allo stoccaggio di catalizzatori esausti normalmente presente nello stabilimento. Tale timore scaturisce da due episodi verificatisi di recente. Il primo è avvenuto il 12 febbraio 1998 quando dallo stabilimento fuoriuscì una sostanza che, a contatto con l'aria ed il suolo, sprigionò fumi e vapori tossici che costrinsero le forze dell'ordine ad isolare la zona per qualche tempo. Il 2 aprile del 2000, sempre nella stessa Engelhard, è divampato un incendio che per fortuna i vigili del fuoco sono riusciti a controllare in circa 3 ore (*la Repubblica*, 3 aprile 2000). La natura dell'incendio ed il grado di rischio corso non è stato esplicitato, ma avrebbe potuto estendersi allo stoccaggio dei catalizzatori esausti con gravissime conseguenze per i residenti;

lo stabilimento è situato al centro di un'area con circa 20.000 abitanti di Case Rosse e Settecamini, nel comune di Roma, e di Setteville, nel comune di Guidonia, e con 30.000 dipendenti delle aziende che operano nella Tiburtina *Valley*. Inoltre lo stabilimento è situato ai confini con il costruendo Polo Tecnologico e a ridosso di un nuovo piano di zona per circa 1.200 abitanti con asilo nido previsto dal piano di riqualificazione di Case Rosse;

la Engelhard non ritiene di rientrare negli obblighi previsti per le aziende a rischio rilevante come da decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, non avendo probabilmente valutato nella giusta misura lo stoccaggio dei catalizzatori esausti in relazione alle sostanze non facilmente identificabili ma potenzialmente molto tossiche che essi possono contenere. È invece ragionevole ipotizzare che la Engelhard rientri nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 334 del 1999 per le seguenti considerazioni:

a) la soglia quantitativa per rientrare in classe B è di 1 chilogrammo per

le sostanze T R45-R49 cioè tossiche o molto tossiche (frasi di rischio da R23 a R28), mentre per i diversi composti elencati nominativamente le soglie di riferimento sono poste a 30, 20, 2, 1, 0,2 chilogrammi;

b) la soglia quantitativa per rientrare in classe A1 è posta ad 1 chilogrammo per i policlorodibenzo-furani e le policlorodibenzodiossine, espressi come TCDD equivalente;

i catalizzatori esausti possono contenere un numero potenzialmente assai elevato di composti chimici rientranti nelle categorie di pericolo sopra menzionate e, in relazione ai quantitativi di soglia estremamente bassi, determinare di conseguenza l'obbligo degli adempimenti previsti dalla normativa sui rischi di incidente rilevante;

tra l'altro, il decreto legislativo 25 febbraio 2002 (attuazione della direttiva 98/24 CE sulla protezione della salute e della sicurezza contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, che introduce il Titolo VII-bis «Protezione da Agenti Chimici» nell'articolato del decreto legislativo 626/94), in particolare per quanto riguarda le modalità di applicazione dell'articolo 72-*quater* (valutazione del rischio), impone una rigorosa analisi delle caratteristiche di pericolo delle sostanze detenute/manipolate negli ambienti di lavoro e delle relative quantità;

i catalizzatori esausti probabilmente vengono considerati dalla Engelhard semplici prodotti di lavorazione industriale, e non rifiuti solidi, in quanto dati in «conto lavorazione» dalle aziende chimiche che li utilizzano. Questa che, secondo l'interrogante, è una «scappatoia burocratica» non esime la Engelhard dalle responsabilità e dagli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 334 del 1999 e successivi. In questa situazione qualunque soggetto potrebbe stoccare, manipolare, bruciare e quindi di fatto «smaltire» sostanze altamente tossiche, e non sempre identificabili, provenienti dalle centinaia di aziende

clienti sparse in tutto il mondo, senza sottoporsi alle norme che regolano il trattamento dei rifiuti tossici;

nonostante le ripetute sollecitazioni dei comitati di zona e dei cittadini alle autorità competenti deputate ai controlli dello stabilimento, continua a ripetersi la liberazione nell'aria di sostanze maleodoranti e tossiche;

la Engelhard, forse consapevole della inadeguatezza e quindi della pericolosità dell'attuale impianto che opera ormai da molti anni, ha previsto nei suoi piani di ristrutturazione il rifacimento di detto impianto di combustione degli esausti con passaggio finale dei fumi in apposito gorgogliatore di lavaggio. Questa soluzione, certamente migliorativa, non esclude però la liberazione nell'aria di gas inquinanti nella prima fase di travaso degli esausti dai fusti nelle vasche di combustione e nei casi in cui gli esausti contengono sostanze altamente infiammabili che entrano in combustione in modo incontrollato superando gli standard di smaltimento sopportati dall'impianto. Inoltre e soprattutto il nuovo combustore non elimina i rischi connessi allo stoccaggio degli esausti. Una valutazione a parte meritano poi gli ulteriori rischi che correrebbe l'Aniene, già molto inquinato, dove alle acque del primo gorgogliatore si aggiungerebbero quelle del lavaggio dei fumi;

ad avviso dell'interrogante, l'azienda Engelhard, in considerazione della prevista ristrutturazione degli impianti di combustione dei catalizzatori esausti, dovrebbe cogliere l'occasione per trasferire in altra sede i nuovi impianti la cui operatività non è strettamente legata all'intero processo produttivo ed ad una scarsa incidenza sotto il profilo occupazionale —:

se non ritenga necessario che:

a) enti qualificati, vale a dire che abbiano la competenza tecnica all'altezza della situazione e non abbiano mai avuto rapporti di consulenza con la stessa Engelhard, verifichino subito l'adeguatezza e la funzionalità del post-combustore e, nel

caso di obsolescenza dell'impianto, non esitino a farlo chiudere immediatamente;

b) vengano disposte due indagini epidemiologiche per ricoveri e decessi di natura oncologica, una interna all'azienda ed una esterna al quartiere di Case Rosse e tra gli abitanti di via di Salone che sono esposti agli effetti dei combustori da oltre 20 anni;

c) vengano valutate storicamente, attraverso una accurata analisi documentale, le quantità, le condizioni e la natura dello stoccaggio dei catalizzatori esausti al fine di verificare la classificabilità di tale stabilimento tra quelli a rischio rilevante (decreto-legge del 17 agosto 1999, n. 334);

se, nell'attuale revisione di tutte le normative che regolano la salvaguardia dell'ambiente attraverso la prossima legge delega, non ritenga necessario adottare le opportune iniziative normative per far rientrare nella regolamentazione dei rifiuti solidi anche quelli potenzialmente tossici, oggi trattati come materie prime o conto lavorazione.

(2-00714)

« Giordano ».

Interrogazione a risposta in Commissione:

BRUSCO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la legge 5 febbraio 1992, n. 72, ha istituito presso il Ministero della marina mercantile il « Fondo di solidarietà nazionale della pesca », le cui risorse sono destinate ai pescatori singoli o associati che, a causa di calamità naturali o di avversità meteomarine o ecologiche di carattere eccezionale, abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda;

l'esistenza di eccezionali calamità naturali o di avversità meteomarine o ecologiche e la relativa incidenza degli stessi eventi sulle strutture o sui bilanci economici delle imprese devono essere dichia-

rati dal ministero della marina mercantile entro trenta giorni dalla richiesta delle associazioni professionali di categoria, sentiti l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca (ICRAP), gli Istituti scientifici del settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

a decorrere dal 25 settembre 2000 la Lega Pesca e la Federcoopescas hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 3 marzo 1992, il riconoscimento dei danni subiti dalle imprese di pesca a causa del rilevante fenomeno mucillaginoso che ha interessato il medio e il basso Tirreno;

in attuazione dell'articolo 2 della legge n. 72 del 1992 il Ministro della marina mercantile ha incaricato l'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) di effettuare gli opportuni accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato;

l'Istituto incaricato ha presentato una prima relazione in data 29 novembre 2000 ed una seconda, più dettagliata, in data 8 febbraio 2001, con le quali, pur riconoscendo l'esistenza del fenomeno mucillaginoso nel medio e nel basso Tirreno, ha concluso che, essendo questo limitato sia in relazione all'estensione (piccole aree) che alla durata temporale (qualche settimana), l'entità dei danni derivanti non raggiunge la percentuale prevista dalla legge n. 72 del 1992 —:

quali accertamenti siano stati eseguiti dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), chiarendo, in particolare, la delimitazione dell'area effettivamente monitorata, gli indicatori prescelti, l'esatta descrizione dell'evento dannoso;

quale sia stata l'effettiva durata temporale del fenomeno mucillaginoso, considerato che dalle diverse date di presentazione delle relazioni da parte dell'ICRAM (novembre 2000-febbraio 2001) sembre-

rebbe che il fenomeno in questione abbia interessato il medio e il basso Tirreno per un periodo ben più lungo di qualche settimana;

se, a tutela dei singoli pescatori, non sia opportuno prendere visione delle istanze presentate dalle associazioni professionali di categoria ed accertare l'effettiva quantificazione dei danni subiti dalle realtà produttive, al fine di poter accedere al Fondo di solidarietà nazionale della pesca di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72. (5-01858)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazioni a risposta immediata:

D'AGRÒ. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

in base all'articolo 22 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, « le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica »;

il citato articolo prevede, altresì, che « la pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza è attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonché mediante siti *internet* che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare »;

la genericità delle indicazioni di legge permette, allo stato attuale, un'interpretazione elastica, in base alla quale alcune compagnie ritengono di avere adempiuto ai loro obblighi semplicemente riportando in *internet* la pedissequa riproduzione della propria tariffa cartacea; in tale caso, ad esempio, il calcolo della tariffa da parte

del consumatore risulta sì possibile, ma molto complicato e praticamente inattuabile;

sarebbe, quindi, necessario che tutte le compagnie predisponessero un programma, mediante il quale, inserendo esclusivamente i parametri indispensabili al calcolo (potenza del veicolo, zona di immatricolazione, massimali prescelti, precedenti assicurativi ed altri), si determinasse il premio effettivo da corrispondere (comprensivo di ogni onere) per un anno di assicurazione di quel veicolo;

il programma in questione dovrebbe permettere anche di avere la stampa indicante tutti i dati inseriti, nonché la data fino alla quale il preventivo è valido, attraverso la quale il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere la polizza a quelle condizioni in qualsiasi agenzia o rappresentanza della compagnia in tutto il territorio della Repubblica;

si pone a tal punto un problema importante, ossia il reperimento in *internet* dei siti nei quali sono pubblicate le varie tariffe, nonché la difficoltà per i consumatori di utilizzare interfacce di immissione dei dati non standardizzate;

l'attivazione di un motore di calcolo in un sito istituzionale (Isvap, ministero delle attività produttive ed altri), mediante il quale ottenere, una volta inseriti i parametri di tariffazione, l'elenco di tutte le compagnie operanti nel ramo auto, con indicato il premio relativo al veicolo trattato, potrebbe rappresentare idonea soluzione;

pertanto, ferma restando la possibilità per ogni compagnia di avere la propria tariffazione personalizzata nel sito da essa stabilito, gli stessi dati potrebbero essere obbligatoriamente ed automaticamente collegati al sito istituzionale —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda attivare per la creazione di una vera ed efficace trasparenza nel settore della responsabilità civile auto che tuteli il consumatore, permettendo di conoscere